

numero			Bellinzona
1319	sb	17	23 marzo 2010

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente
Divisione giuridica
3003 Berna

Consultazione del 16 dicembre 2009 relativa all'approvazione e alla modifica della Convenzione di Aarhus e alla modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente

Gentili signore,
egregi signori,

ringraziandovi per averci dato la possibilità di esprimerci sulla tematica in oggetto, vi esponiamo di seguito le nostre considerazioni.

In generale la ratifica della Convenzione di Aarhus e del protocollo aggiuntivo nonché la relativa revisione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente sono valutate positivamente. Queste norme rappresentano un importante passo avanti nel processo di coinvolgimento della popolazione nella protezione dell'ambiente.

Per quanto attiene agli effetti della ratifica della Convenzione sul diritto svizzero, lo scrivente Consiglio sottoscrive le osservazioni formulate dalla BPUK (Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz) nella sua presa di posizione. Di seguito vengono quindi riportate soltanto delle considerazioni complementari e puntuali.

1. Definizione delle informazioni ambientali (art. 7 cpv. 8 LPAmb)

Dal testo di legge e dal rapporto esplicativo (capitolo 2.2), sembra di capire che anche le informazioni relative ai pericoli naturali (ad esempio zone e carte di pericolo) rientrano nella definizione dell'art. 7 cpv. 8 LPAmb, in particolare tra le informazioni relative alla sicurezza. Vista però la possibile incertezza nell'interpretazione della disposizione in questione, varrebbe la pena menzionare nel messaggio tali pericoli tra gli esempi di informazioni da fornire in applicazione della Convenzione di Aarhus.

2. EIA: pubblicazione delle alternative (art. 10b cpv. 2 lett. d LPAmb)

L'introduzione di questa disposizione, che concretizza l'art. 6 cpv. 6 lett. e della Convenzione, viene accolta favorevolmente siccome contribuisce ad una migliore informazione del cittadino, senza comportare particolari difficoltà di applicazione. Difatti, a differenza dell'art. 9 cpv. 2 lett. d LPAmb (abrogato con effetto dal 1. luglio 2007), la nuova disposizione non impone l'obbligo sistematico di presentare delle alternative al progetto sottoposto, ma unicamente il dovere di pubblicare quelle già esaminate.

3. Rapporto cantonale sullo stato dell'ambiente (art. 10f cpv. 4 LPAmb)

Si valuta favorevolmente questo nuovo paragrafo, in particolare la sua formulazione aperta, che impone la valutazione regolare dello stato dell'ambiente, lasciando però al Cantone il compito di determinare quale sia la frequenza a lui più consona in base alle esigenze ambientali e alle risorse delle quali dispone. La legislazione ticinese (art. 7 LaLPAmb) prevede già l'obbligo per il Cantone di elaborare periodicamente un Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente.

4. Informazione passiva della popolazione (art. 10g)

Lo scrivente Consiglio ritiene adeguata la soluzione proposta in questo articolo. Un'applicazione sussidiaria per analogia della LTrans d'un canto può facilitare l'effettiva applicazione di uno dei principi cardine della Convenzione e d'altro canto permette, a livello cantonale, l'applicazione di una regolamentazione uniforme in materia di trasparenza, qualora il Cantone legiferi autonomamente in questo ambito.

Come rettamente rilevato nel rapporto esplicativo, nel nostro Cantone è in corso l'adozione di una legge sulla trasparenza. Il relativo messaggio è stato sottoposto al Gran Consiglio lo scorso 10 novembre e attualmente sono ancora in corso i lavori commissionali.

Eventuali discrepanze tra il principio della trasparenza garantito dalla Convenzione e quello tutelato dal diritto cantonale (quali ad esempio il periodo di applicazione della convenzione, cfr. rapporto esplicativo pag. 25 e art. 27 del disegno di legge LIT -che corrisponde all'art. 23 LTrans) potranno, se del caso, essere sanate tramite l'interpretazione conforme della legislazione cantonale alla Convenzione.


5. Modifica di altre leggi

Come rettamente precisato al suo art. 7 cpv. 8, la LPAmb non è l'unica legge federale che prevede la raccolta di informazioni ambientali ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 della Convenzione. Ad esempio anche gli artt. 50 e 52 LPAc e 25a LPN prevedono la raccolta di tali informazioni. Al fine di garantire un'applicazione agevole della Convenzione, anche queste altre leggi dovrebbero essere adeguate, quantomeno con un rimando alle nuove disposizioni della LPAmb.


Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete prestare a queste considerazioni, cogliamo l'occasione per porgervi, gentili signore e egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


G. Gendotti

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia per conoscenza:

- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza
- Direzione del Dipartimento del territorio, Residenza
- Divisione dell'ambiente, Residenza